



## Comune di Sciolze

PROVINCIA DI TORINO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 35

#### OGGETTO:

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI  
(TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici addì due del mese di settembre alle ore ventuno e minuti quattro nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MOSSETTO GABRIELLA - Presidente	Sì
2. MONCALVO VITTORIO - Vice Sindaco	Sì
3. CAGNO ALESSANDRA - Assessore	No
4. FIORASO MATTIA - Consigliere	Sì
5. CHIAPPINO MELISSA - Consigliere	Sì
6. BALDISSONE GABRIELE - Consigliere	Sì
7. JULITA AMBRA - Consigliere	Sì
8. BRESCIA MASSIMILIANO - Consigliere	No
9. RUFFINO MARCO - Consigliere	Giust.
10. VENTURI KATIA - Consigliere	No
11. CAUDANO ALFIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	7
Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale VERNEAU D.ssa Diana il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora MOSSETTO GABRIELLA nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Il Sindaco procede nella lettura della delibera e chiede se ci sono interventi. Nessuno chiede di intervenire.

Prima di procedere alla votazione il Sindaco intende chiarire che la scelta tributaria operata dall'Amministrazione comunale è stata presentata prima ai consiglieri in una riunione informale alla quale ha partecipato anche la ditta che supporta l'ufficio tributi e successivamente in una assemblea pubblica alla quale è stata invitata tutta la popolazione.

Si ribadisce che la scelta effettuata di fissare l'aliquota al 3.3% ha permesso di introdurre anche una detrazione di € 130.00. Dai calcoli e dalle proiezioni effettuate e mostrate sia nella riunione informale del consiglio che nell'assemblea pubblica è emerso che tale scelta permette di mantenere un livello di tassazione generale più basso del 2012 ultimo anno in cui veniva pagata l'IMU sulla prima casa.

La Tasi, infatti, verrà versata solo dai proprietari per la prima abitazione, mentre per tutti gli altri immobili comunali diversi dall'abitazione principale ed assimilati si continua a pagare l'IMU.

Si procede alla votazione che ha dato il seguente esito:

Presenti: 7

Votanti: 7

Astenuti: 1 (CAUDANO)

Favorevoli: 6

Contrari: 0

**DELIBERA**

- 1) di approvare integralmente la proposta di delibera formulata dalla giunta comunale che si allega alla presente, per farne parte integrante e sostanziale.

Con successiva votazione resa per alzata di mano che ha dato il seguente risultato, proclamato dal Presidente:

Presenti: 7

Votanti: 7

Astenuti: 0

Favorevoli: 7

Contrari: 0

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva



# Comune di Sciolze

PROVINCIA DI TO

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. \_\_\_ DEL \_\_\_\_\_**

## **OGGETTO:**

**DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) ANNO 2014.**

## **“IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Visto l'art. 1, comma 676, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto l'art. 1, comma 677, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che impone il vincolo per cui la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile, aggiungendo che, per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

Vista la propria deliberazione n. \_\_\_\_\_ approvata in data odierna, con cui si è provveduto ad approvare le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

Abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 4,5 per mille

Abitazione principale di categoria diversa da A1, A8 e A9 e relative pertinenze: 2,7 per mille

Altri fabbricati: 9,5 per mille

Aree fabbricabili: 9,5 per mille

Considerato che l'art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, ha aggiunto un periodo all'art. 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, nel quale viene stabilito che nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti di cui al punto precedente, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, detrazioni d'imposta, o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1, comma 678, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, secondo cui l'aliquota massima TASI per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, e successive modificazioni, non può eccedere l'1 per mille;

Considerato che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili come di seguito elencati, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle seguenti aliquote e detrazioni TASI:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
<p>Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)</p> <p>Dove per <b><u>abitazione principale</u></b> si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo</p>	<p style="text-align: center;"><b>3,3 per mille</b></p> <p><b><u>DETRAZIONE</u></b></p> <p>Dall'imposta TASI dovuta per <u>l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo</u> e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 130,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p>

<p>familiare si applicano per un <u>solo immobile</u>.</p> <p>Per <u>pertinenze</u> dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</p>	<p>Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 40,00</b> ciascun figlio convivente e anagraficamente residente nel nucleo familiare del soggetto passivo e di età non superiore ai 26 anni.</p>
<p>Fabbricati rurali ad uso strumentale</p>	<p>0,5 per mille</p>

- **Di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI , si sensi della legge di stabilità, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree fabbricabili**

**ALIQUOTA ZERO per mille**

Valutato che le aliquote e le detrazioni sopra riportate consentiranno la copertura delle spese inerenti i predetti servizi indivisibili, come stanziati nel bilancio di previsione 2014, per i seguenti importi:

- manutenzione immobili comunali:	€. 12.100,00
- sgombero neve:	€. 26.000,00
- manutenzione cimitero:	€. 18.500,00
- quota parte per spesa pubblica illuminazione (consumo energia e manutenzione impianti):	€. 17.161,20
- servizi socio-assistenziali:	€. 45.177,34

-----  
€. 118.938,54

Visto l'art. 1, comma 1, lett. c), del D.L. 16/2014, come convertito dalla Legge n. 68/2014, che ha modificato l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013, aggiungendo che il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è

eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, salvo applicarsi gli atti adottati per l'anno precedente in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre; la medesima norma stabilisce che, per l'anno 2014, per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all'aliquota di base dell' 1 per mille, qualora il Comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato la D.Lgs. n. 360/1998 deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalità e aliquote;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18-7-2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

Visto il D.L. 9 giugno 2014, n. 88 ad oggetto "Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014" che all'art. 1 comma 1 ha previsto che: *"omissis... Per il solo anno 2014, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale...omissis"*

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con delibera n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile del Servizio, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'art. 49 comma 1 e n. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Con la votazione espressa nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti:

Votanti:

Votanti:

Voti favorevoli:

Voti contrari:

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

### DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2014 le aliquote e le detrazioni da applicare al tributo per i servizi indivisibili (TASI), come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
<p>Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)</p> <p>Dove per <b>abitazione principale</b> si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un <u>solo immobile</u>.</p> <p>Per <b>pertinenze</b> dell'abitazione principale si intendono quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo</p>	<p>3,3 per mille</p> <p><b><u>DETRAZIONE</u></b></p> <p>Dall'imposta TASI dovuta per <u>l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo</u> e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 130,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p> <p>Dall'imposta TASI dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 40,00</b> ciascun figlio convivente e anagraficamente residente nel nucleo familiare del soggetto passivo e di età non superiore ai 26 anni.</p>

Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,5 per mille
--------------------------------------	---------------

- **Di stabilire l'azzeramento dell'aliquota di base TASI , ai sensi della legge di stabilità, per tutti i fabbricati DIVERSI dalle abitazioni principali e relative pertinenze e per le aree fabbricabili**

**ALIQUOTA ZERO per mille**

2. di delegare il Responsabile TASI ad effettuare, entro il 10 settembre 2014, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il 18 settembre 2014

Successivamente con n. \_\_ voti favorevoli, n. \_\_ voti contrari, n. \_\_ astenuti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sottoscritto Responsabile del Servizio \_\_\_\_\_

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'argomento evidenziato in oggetto;

CONSIDERATO che in seguito all'istruttoria condotta, per quanto di competenza sotto l'aspetto tecnico, il provvedimento risulta rispettare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa; ai sensi del combinato disposto dall'art. 49 comma 1 e dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i.

ESPRIME sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità tecnica favorevole.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

\_\_\_\_\_

Il Responsabile del Servizio Finanziario:

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'argomento evidenziato in oggetto; In seguito all'istruttoria relativa alla verifica dei riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, ai sensi del combinato disposto dall'art. 49 comma 1 e dall'art. 147 bis del Decreto Legislativo 267/00 T.U.E.L. e s.m.i. RILASCIA sulla presente proposta di deliberazione PARERE in ordine alla regolarità contabile favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

LAMPIANO Teresa



Letto, confermato e in originale sottoscritto

**IL PRESIDENTE**  
F.to : MOSSETTO GABRIELLA

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to : VERNEAU D.ssa Diana

---

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Sciolze, li 04-set-2014



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
VERNEAU Dott.ssa Diana

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

Che la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/09/2014 come prescritto dall'art.124, comma 1, d.lgs. n. 267/00.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: VERNEAU D.ssa Diana

---

**- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL 02-set-2014**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio dalla pubblicazione, non essendo pervenuta richiesta di invio al controllo (art. 134, comma 3);

li, 04 SET, 2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to: VERNEAU D.ssa Diana